

**SPECIALIZZAZIONI MEDICHE. POSTICIPATI I TERMINI PER INDICARE LE SCELTE DI TIPOLOGIA E SEDE** I candidati che hanno sostenuto la prova nazionale dello scorso 26 luglio devono effettuare le scelte di tipologia e sede della specializzazione da giovedì 8 settembre ed entro lunedì 19 settembre.

**ALLEGATI A PARTE - MUR Decreto direttoriale n.1275 del 2.09.2022 (documento 179)**

**RESPONSABILITÀ MEDICA: QUALI INTERESSI IN CASO DI RITARDO?** a cura di Annamaria Villafrate - Studio Cataldi [www.studiocataldi.it/articoli/44710-responsabilita-medica-quali-interessi-in-caso-di-ritardo.asp](http://www.studiocataldi.it/articoli/44710-responsabilita-medica-quali-interessi-in-caso-di-ritardo.asp)

Controversia sugli interessi da applicare alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica: è applicabile la regola per le transazioni commerciali o quella di cui al comma 1 dell'art. 1284 c.c.?

La Cassazione, ritenendo la questione di importante primaria, considerato che sulla stessa non si è ancora affermato un orientamento univoco, ad accezione di due pronunce che, come affermato dall'Asl, non ritengono applicabile la regola di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c., decide di rinviare la causa a un nuovo ruolo per la remissione a una pubblica udienza davanti alla III Sezione.

*“... Il Collegio ritiene che la questione sia di elevata importanza Ue che su di essa non si sia consolidato un univoco orientamento -- di legittimità, fatto salve due pronunce della terza sezione (Cass., 3 , n. 28409 del 7/11/2018 e Cass., 3, n. 7966 del 20/4/2020) che hanno escluso l'applicazione della disposizione e dunque del criterio di computo degli interessi ai giudizi risarcitori. In assenza di un consolidato orientamento di legittimità il Collegio reputa di rinviare la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.”*

**ALLEGATI A PARTE - CASS sez.VI Civile sent.12581 pubbl. il 20.04.2022 (documento 183)**

**MEDICO LEGALE CONDANNATO PER RIVELAZIONE SEGRETO D'UFFICIO** da News - Edizioni Medico Scientifiche a cura di Sergio Fucci

Medico legale condannato per rivelazione segreto d'ufficio / C.G. Edizioni Medico Scientifiche / Torino (cgems.it) Ad un medico legale, incaricato di pubblico servizio, viene contestato di avere violato i doveri inerenti la sua funzione per avere informato un giornalista dell'esito di un'autopsia giudiziaria eseguita da un suo collega, dicendogli che non si trattava di morte naturale ma di strangolamento; così rivelando una notizia di ufficio che doveva restare segreta e determinando la sua pubblicazione su un giornale.

Il sanitario viene condannato in primo grado alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 326 c.p., con sentenza poi confermata in appello.

L'imputato ricorre in cassazione sostenendo l'esistenza di vizi afferenti l'istruttoria svolta, ma la **Suprema Corte, sesta sezione penale, con la recente sentenza n. 31527/2022**, depositata il 23/08/22 respinge il ricorso affermando che i giudici di merito avevano formulato correttamente il giudizio di responsabilità a suo carico sulla base di una valutazione del compendio probatorio che prescinde dalla dichiarazione dibattimentale incriminata.

La sentenza costituisce uno dei pochi precedenti nei quali viene accertata la responsabilità di un medico legale in relazione al delitto di rivelazione di segreto d'ufficio previsto e punito dall'art. 326 c.p.

**DA ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER N.16 DELL'8.09.2022**

**Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Locali - CFL162**

## **NUOVA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

### **E' possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria "D", non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria "C", purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria "D".

### **CFL164 - MALATTIA**

#### **La giornata di assenza per l'espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico?**

Nel merito del quesito in oggetto si ritiene opportuno evidenziare che la fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall'art. 35, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 e riguarda il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a) sia con l'attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari di cui all'art.35, comma 1, del CCNL del 25.1.2018 e l'assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

### **Orientamenti applicativi Comparto Sanità - CSAN97**

#### **Le quote destinate al finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, per il personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria CCNL 2016/2018, possono essere determinate utilizzando quali risorse?**

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL in oggetto, i premi correlati alla performance organizzativa e individuale di cui all'art. 11, comma 1, lett. c) sono attribuiti, al personale assunto del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, a valere, in quota parte, sulle risorse finanziarie:

- dell'art. 43 della legge n. 449/1997 sulla base dei regolamenti dell'attività conto terzi adottati dagli istituti in attuazione di tale disposizione legislativa;
- dei progetti di cui all'art. 1, comma 429, della legge n. 205/2017;
- delle disponibilità di cui all'art. 1, comma 430, della legge n. 205/2017.

### **Orientamenti applicativi Area Sanità - Area Funzioni Locali - Comparto Sanità - ASAN64**

#### **Quali sono le modalità applicative in tema di "patrocinio legale" nei CCNL Area Sanità 2016/2018 art. 67, CCNL Area Funzioni Locali - Dirigenza PTA art. 82 e CCNL Comparto Sanità del 20/09/2001 art. 26?**

Premesso che per "giudizi contabili" si intendono, in estrema sintesi, quei particolari giudizi amministrativo-contabili instaurati davanti alla Corte dei Conti in presenza del c.d. "danno erariale" arrecato dal dipendente all'Azienda o Ente nell'esercizio delle sue funzioni, per quanto riguarda il personale del comparto sanità si ritiene che, nonostante l'evidente diversa scritturazione delle norme risalenti al 2001, il patrocinio legale opera anche nelle rare volte in cui tale personale sia coinvolto in procedimenti giudiziari amministrativo -

contabili. In tali fattispecie, tuttavia, troverà applicazione il comma 2 dell'art. 26 del CCNL del 20 settembre 2001 poiché nei procedimenti amministrativo-contabili il conflitto di interessi è sempre presunto.

Per la stessa motivazione di cui al precedente periodo, nell'art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità, il patrocinio legale nei giudizi amministrativo-contabili instaurati nei confronti dei dirigenti sanitari è disciplinato nel penultimo periodo del comma 2 tra i casi in cui *“non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interessi”*.

Anche per il personale dirigente della PTA dell'Area delle funzioni locali, pur avendosi una menzione dei giudizi contabili già nel comma 1 dell'art. 82 del CCNL 2016-2018, l'Azienda o Ente assumerà a proprio carico gli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento *“a condizione che non sussista conflitto di interesse”* che in tali giudizi, come si è già detto è sempre presunto.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 *“Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.”*

Per quanto riguarda invece i *“procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità”* si precisa che gli stessi vengono menzionati soltanto nell'art. 67 del CCNL del 19 dicembre 2019 dell'Area della Sanità. Trattasi dei procedimenti promossi ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e delle procedure di mediazione che costituiscono le condizioni di procedibilità per i giudizi di responsabilità professionale del personale sanitario. A tal proposito, come già precisato nell'orientamento ASAN17 pubblicato sul sito web dell'Agenzia, il criterio per discernere tra l'assunzione diretta degli oneri di difesa (comma 1) e il rimborso successivo delle spese sostenute (comma 2) resta sempre la sussistenza o meno del conflitto d'interesse.

## **Orientamenti applicativi Comparto Funzioni Centrali - CFC62a**

### **Come vengono computate le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale?**

La disciplina contrattuale di riferimento per la soluzione della questione in esame si rinviene nell'art. 33, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022. In particolare, in merito al part-time verticale, la citata disposizione prevede che *“I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno [...] il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.”*

Pertanto, dal contenuto della clausola suindicata si evince che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, trova applicazione un principio di riproporzionamento che, in relazione alle assenze per malattia e fermo restando il triennio di riferimento entro il quale calcolare il predetto periodo di conservazione del posto, avrà ad oggetto:

- a) il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto), di cui all'art. 29 del CCNL in parola;
- b) periodi in cui compete la retribuzione intera o ridotta, di cui al comma 10 dell'art. 29 citato.

In proposito, si precisa che, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del periodo di comporto, vengono presi in considerazione esclusivamente i giorni di malattia coincidenti con quelli in cui il dipendente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa. In relazione ai giorni festivi e non lavorativi, ricadenti in tale periodo, è applicabile la medesima presunzione di continuità, alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Sul punto oltre all'art. 29, comma 10 lett. a) del citato CCNL, sussiste anche un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo il quale i giorni festivi e/o i giorni non lavorativi ricadenti all'interno dell'arco temporale cui si riferisce il certificato medico, salva l'ipotesi di diversa previsione contrattuale, vengono computati come assenze per malattia (ex multis, Cass. Civ. sez. Lavoro sent. del 24/11/2016 n. 24027; Cass. sent. del 24/9/2014 n. 20106; Cass. sent. del 15/12/2008 n. 29317).

**Sezione Giuridica – Governo - Decreto legislativo 105/2022 recante: “Attuazione della direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”**

E' stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29/7/2022](#) il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, vigente dal 13 agosto scorso, che prevede disposizioni per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, e per meglio conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare; specifiche previsioni riguardano il congedo obbligatorio di paternità e la definizione delle modalità di fruizione, compreso il trattamento economico e normativo, la disciplina, salvo che non sia diversamente specificato, è direttamente applicabile anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; inoltre, una specifica disposizione è stata introdotta, nell’ambito delle modifiche apportate alla legge 104/1992, che prevede il divieto di discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui alla medesima legge.

**CENTO MILIONI DI VISITE SALTATE. È EMERGENZA PER LE CURE AGLI ANZIANI** da QuotidianoSanità a cura di Roberto Messina

Il fatto che centinaia di migliaia di anziani siano costretti a rinunciare alle cure, perché le liste d'attesa sono infinite o perché non possono permettersi di spendere per avere assistenza, rappresenta la cartina di tornasole di un'Italia che ha bisogno di più attenzione e solidarietà verso chi rimane indietro.

**LEGGI IN**

[Elezioni. Messina \(Lega\): “Cento milioni di visite saltate. È emergenza per le cure agli anziani” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)